

Deliberazione della Giunta Regionale 4 dicembre 2023, n. 27-7845

Legge regionale 1/2018, articolo 38. Disposizioni, annualità 2024-2025, per la definizione delle priorità di intervento, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, di cui alla DCR n. 277-11379...



Seduta N° 413

Adunanza 04 DICEMBRE 2023

Il giorno 04 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 16:00 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 27-7845/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 1/2018, articolo 38. Disposizioni, annualità 2024-2025, per la definizione delle priorità di intervento, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, di cui alla DCR n. 277-11379 del 9 maggio 2023. Spesa complessiva euro 3.453.000,00 (Missione 09, Programma 03, capitoli 150500 e 229995 annualità 2024 e 2025 del bilancio di previsione finanziario 2023-2025).

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il dlgs 116/2020, a modifica del dlgs 152/2006, ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva 2018/851 mantenendo invariato l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata ma fissando nuovi ambiziosi obiettivi di riciclaggio per i rifiuti urbani (almeno pari al 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035);

il Titolo I del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 277-11379 del 9 maggio 2023, ha individuato le azioni da attivare in Piemonte al fine di conseguire gli obiettivi fissati dallo stesso Piano, in particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e di produzione massima annua di rifiuto indifferenziato (RUR), fissati per il 2025 rispettivamente al 70% e ad un valore inferiore a 126 kg pro capite, per il 2030 al 75% di raccolta differenziata e ad un valore di rifiuto indifferenziato inferiore a 100 kg pro capite, per il 2035 al 82% di raccolta differenziata e ad un valore di rifiuto indifferenziato inferiore a 90 kg pro capite; lo stesso Piano stabilisce altresì un obiettivo di riduzione della produzione totale di rifiuti: entro il 2035 la produzione totale di rifiuti urbani non dovrà essere superiore a 448 kg/ab.

Premesso, inoltre, che l'articolo 38, della legge regionale 1/2018, all'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti ed in particolare per la prevenzione della produzione di rifiuti, l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio:

ai commi 2 e 5, dispone di destinare quota parte del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti, da utilizzarsi nel limite delle somme effettivamente incassate;

al comma 4, attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle priorità di intervento, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse regionali.

Richiamato che la legge regionale 1/2018 prevede, in particolare, che:

all'articolo 7, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani l'ambito territoriale ottimale è il territorio regionale, articolato in sub-ambiti di area vasta;

all'articolo 9, i comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta esercitano, attraverso consorzi riorganizzati, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Preso atto che:

gli ultimi dati di produzione di rifiuti urbani in Piemonte approvati dall'Osservatorio Regionale Rifiuti, relativi all'anno 2022, evidenziano a livello regionale una raccolta differenziata pari al 67,1%, una produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato pari a 163 kg ed una produzione totale di rifiuti urbani pari a 496 kg/ab, con forte disomogeneità a livello locale e territori ancora lontani dal raggiungimento degli obiettivi;

sono accomunate dal mancato raggiungimento degli obiettivi aree con caratteristiche territoriali ed urbanistiche molto diverse, quali:

- i territori montani con viabilità disagiata, forte dispersione abitativa ed elevata produzione di rifiuti, conseguenza per lo più della presenza di flussi turistici (II^ case e presenza di turismo giornaliero);

- alcune aree urbane con densità abitativa medio-elevata e forte presenza, oltre che di civili abitazioni, anche di esercizi commerciali e di servizi.

Richiamato che il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, in particolare:

- individua, quale azione di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, la riorganizzazione dei servizi di raccolta con passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone o la loro ottimizzazione;

- per le realtà territoriali caratterizzate da una morfologia particolarmente disagiata, nei centri urbani a bassa densità abitativa e/o in frazioni e case sparse, prevede la promozione di interventi di compostaggio locale, in sostituzione totale o parziale del servizio di raccolta;

- per la riduzione della produzione totale di rifiuti urbani in generale e della produzione di rifiuto indifferenziato in particolare individua, quale azione di maggior rilievo, l'applicazione della tariffa puntuale alle utenze, in ottemperanza al principio comunitario "chi inquina paga".

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio:

- i territori che negli ultimi anni, anche grazie al sostegno finanziario regionale, hanno riorganizzato i servizi di raccolta rifiuti con modalità domiciliare internalizzata o, già serviti da raccolta domiciliare, hanno applicato anche la tariffa puntuale, hanno conseguito fin da subito risultati migliorativi rispetto agli obiettivi al 2025 stabiliti dal nuovo Piano regionale;

- ottimi risultati di raccolta differenziata e di riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato sono stati conseguiti anche da territori ancora a TARI presuntiva ma con raccolta domiciliare del rifiuto residuo tramite "sacco prepagato" o "sacco conforme", sistema che incentiva le utenze a ridurre la produzione di rifiuti – in particolare di rifiuto indifferenziato – perché esaurita la

dotazione minima annua di sacchi deve acquistarne altri pagando un costo aggiuntivo;

Ritenuto pertanto opportuno:

- proseguire con il sostegno finanziario regionale ai territori che intendono riorganizzare i servizi di raccolta rifiuti con modalità domiciliare, ai territori che prioritariamente *omissis* intendono applicare sistemi di tariffazione puntuale e, in seconda battuta, ai territori che intendono attivare sistemi di raccolta domiciliare del rifiuto residuo con modalità tipo “sacco prepagato” o “sacco conforme”;
- individuare quali azioni finanziabili nell’ambito del Programma di finanziamento per le annualità 2024-2025, le seguenti macro-aree di intervento per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani:
 - a. miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni montani;
 - b. riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare internalizzata almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal capitolo 6.3 tabella 6.3.4 e seguenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
 - c. interventi per la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato in comuni già serviti da raccolta domiciliare.

Dato atto, inoltre, che le suddette indicazioni tecniche sono state oggetto di confronto con i Consorzi di area vasta nel corso di un incontro tenutosi il 28 settembre 2023, come da documentazione agli atti.

Richiamato, inoltre, che:

- il bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per gli anni 2024-2025, approvato con legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023, prevede lo stanziamento in entrata sul capitolo 11315 (Gettito derivante dal tributo speciale per il deposito di discariche di rifiuti solidi) di euro 10,00 ml per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 e in spesa di quota parte del gettito nell’ambito della missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), programma 09.03 (rifiuti) per un importo complessivo di euro 2.926.500,00 sui capitoli 150500, 150504 e 229995 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025; le risorse iscritte ammontano pertanto ad un totale di euro 5.853.000,00 per il biennio 2024-2025;
- le risorse iscritte al capitolo 150504, pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuna annualità, sono destinate ai Comuni dove sono ubicate le discariche ed ai Comuni limitrofi soggetti al disagio ambientale causato dalla presenza delle discariche, come stabilito dall’articolo 22 della legge regionale n. 9/2019 di modifica del suddetto articolo 38, e dalla D.G.R. n. 15-640 del 6 dicembre 2019.

Dato atto che, in virtù delle disposizioni di natura autorizzatoria disposte, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011, dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1-6763 del 27 aprile 2023, è possibile destinare all’attuazione del Programma di finanziamento a favore dei Consorzi di area vasta l’importo di euro 1.726.500,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025 a valere sulle risorse iscritte nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, Programma 03 Rifiuti del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, annualità 2024 e 2025 (cap 229995 per euro 1.720.000,00 e cap. 150500 per euro 6.500,00).

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell’articolo 38 della legge regionale 1/2018, le disposizioni, riportate nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione delle priorità di intervento, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse regionali pari ad euro 3.453.000,00, per la realizzazione, annualità 2024-2025, di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, di cui alla DCR n. 277-11379 del 9 maggio 2023, stabilendo di individuare quali destinatari del finanziamento i Consorzi di area vasta di cui

all'articolo 9 della legge regionale 1/2018.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura per la somma di Euro 1.726.500,00 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 a valere sulle risorse iscritte e assegnate nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 03 Rifiuti (cap 229995 per euro 1.720.000,00, cap. 150500 euro 6.500,00) del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 - quota parte delle risorse regionali derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti.

Vista la legge regionale n. 1/2018 *“Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*;

vista la D.C.R. n. 277 –11379 del 9 maggio 2023, n. *“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e bonifica delle aree inquinate”*, Titolo I;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*;

vista la legge regionale n. 6/2023 *“Bilancio di previsione finanziario 2023-2025”*;

vista la D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023 *“Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025”*;

vista la Legge regionale n. 14 del 31 luglio 2023 relativa all'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

vista la D.G.R. n. 17-7391 del 3 agosto 2023 ad oggetto *“Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025 di cui alla DGR n. 1-6763 del 27/4/2023”*;

visto il regolamento regionale n. 9 del 16/7/2021 *“Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18”*;

vista la D.G.R. n. 38 - 6152 del 2 dicembre 2022 di approvazione delle *“Linee guida per le attività di ragioneria relative allo svolgimento del controllo contabile sui provvedimenti dirigenziali”*.

Preso atto della D.G.R. n. 3-6447 del 30 Gennaio 2023 *“Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023”*.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016 n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta unanime

delibera

di approvare, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 1/2018, le disposizioni, riportate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per la definizione delle priorità di intervento, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse regionali pari ad euro 3.453.000,00, per la realizzazione, annualità 2024-2025, di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, di cui alla DCR n. 277-11379 del 9 maggio 2023, stabilendo di individuare quali destinatari del finanziamento i Consorzi di area vasta di cui all'articolo 9 della legge regionale 1/2018;

di dare atto che il presente provvedimento trova copertura per la somma di Euro 1.726.500,00 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025 a valere sulle risorse iscritte nella Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 03 Rifiuti (cap 229995 per euro

1.720.000,00, cap. 150500 euro 6.500,00) del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 - quota parte delle risorse regionali derivanti dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti;

di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

Legge regionale 1/2018, articolo 38. Disposizioni, annualità 2024-2025, per la definizione delle priorità di intervento, dei criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse regionali per la realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi posti dal vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate, di cui alla DCR n. 277-11379 del 9 maggio 2023

Premessa

Il Titolo I del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e di bonifica delle aree inquinate (PRUBAI), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 277-11379 del 9 maggio 2023, ha individuato le azioni da attivare in Piemonte al fine di conseguire gli obiettivi fissati dallo stesso Piano, in particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) e di produzione massima annua di rifiuto indifferenziato (RUR), fissati per il 2025 rispettivamente al 70% e ad un valore inferiore a 126 kg pro capite, per il 2030 al 75% di raccolta differenziata e ad un valore di rifiuto indifferenziato inferiore a 100 kg pro capite, per il 2035 al 82% di raccolta differenziata e ad un valore di rifiuto indifferenziato inferiore a 90 kg pro capite; lo stesso Piano stabilisce altresì un obiettivo di riduzione della produzione totale di rifiuti: entro il 2035 la produzione totale di rifiuti urbani pro capite dovrà essere inferiore a 448 kg all'anno.

Gli ultimi dati di produzione di rifiuti urbani in Piemonte approvati dall'Osservatorio Regionale Rifiuti, relativi all'anno 2022, evidenziano a livello regionale una raccolta differenziata pari al 67,1%, una produzione annua pro capite di rifiuto indifferenziato pari a 163 kg ed una produzione totale di rifiuti urbani pari a 496 kg/ab, con forte disomogeneità a livello locale e territori ancora lontani dal raggiungimento degli obiettivi.

Sono accomunate dal mancato raggiungimento degli obiettivi aree con caratteristiche territoriali ed urbanistiche molto diverse, quali:

- territori montani con viabilità disagiata, forte dispersione abitativa ed elevata produzione di rifiuti, conseguenza per lo più della presenza di flussi turistici (2^a case e presenza di turismo giornaliero); dei 333 comuni piemontesi classificati come "montani", ai sensi della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12 agosto 1988, 173 comuni, per un totale di circa 80.400 abitanti, hanno una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato superiore a 991 kg/ab (valore doppio rispetto al dato medio regionale) e, di questi, 167 hanno una densità abitativa inferiore a 26 ab/kmq;
- alcune aree urbane con densità abitativa medio-elevata e forte presenza, oltre che di civili abitazioni, anche di esercizi commerciali e di servizi.

Il vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani individua, quale azione di maggior rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, la riorganizzazione dei servizi di raccolta con passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone o la loro ottimizzazione.

Tale azione, che necessita di essere sostenuta a favore delle aree che, per le diverse peculiarità sopra individuate, risultano ancora lontane dal raggiungimento degli obiettivi, si pone in continuità con i precedenti Programmi di finanziamento, in particolare con la Misura 50 del Piano Riparti Piemonte, avviata con la D.G.R. n. 15-2105 del 16/10/2020 e che si concluderà a fine 2023; i territori che negli ultimi anni, con il sostegno finanziario regionale, hanno riorganizzato i servizi di raccolta rifiuti con modalità domiciliare internalizzata hanno conseguito fin da subito risultati migliorativi rispetto agli obiettivi al 2025 stabiliti dal nuovo Piano regionale.

Per i comuni montani, alle generali criticità relative allo svolgimento dei servizi di raccolta in aree disagiate, si aggiungono criticità nella gestione del rifiuto organico, prodotto da utenze domestiche e non domestiche e nella gestione delle tipologie di rifiuto che non sono generalmente raccolte tramite il servizio ordinario ma devono essere conferite dagli utenti ai centri di raccolta (rifiuti ingombranti, RAEE, rifiuti inerti, frazione verde, oli e grassi commestibili esausti, rifiuti derivanti da attività “fai da te” quali oli, pneumatici, accumulatori, rifiuti domestici pericolosi quali vernici, solventi, ecc).

In merito al rifiuto organico i dati relativi alla produzione dei rifiuti dell'anno 2022, raccolti dall'Osservatorio regionale rifiuti, evidenziano, soprattutto nei comuni montani, quantitativi di rifiuto organico nettamente inferiori ai valori obiettivo stabiliti dal sopra citato Piano regionale, evidenziando una oggettiva difficoltà ad attivare non solo servizi di raccolta efficaci e sostenibili da un punto di vista economico e ambientale ma anche di gestire in loco il rifiuto organico e la frazione verde prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con modalità tali da consentirne la quantificazione secondo il metodo normalizzato per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15-5870 del 3 novembre 2017.

Per le realtà territoriali caratterizzate da una morfologia particolarmente disagiata, nei centri urbani a bassa densità abitativa e/o in frazioni e case sparse, il PRUBAI prevede la promozione di interventi di compostaggio locale, in sostituzione totale o parziale del servizio di raccolta; si tratta di una pluralità di interventi quali l'autocompostaggio effettuato da singole utenze domestiche e non domestiche, il compostaggio di comunità gestito collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche secondo le modalità definite dal Decreto del Ministero Ambiente n. 266/2016 e il compostaggio di prossimità disciplinato dall' art. 214 comma 7-bis d.lgs. 152/2006.

Per le stesse realtà territoriali, decentrate, con viabilità disagiata e ridotta densità abitativa il servizio di raccolta rifiuti necessita di centri di raccolta, anche semplificati, per consentire alle utenze residenti e alle utenze presenti saltuariamente nelle 2^a case di conferire le tipologie di rifiuto per le quali non è economicamente né ambientalmente sostenibile effettuare un servizio di raccolta presso le utenze (rifiuti ingombranti, RAEE, frazione verde, ecc); per garantire il servizio in tali realtà territoriali il Piano prevede la possibilità di realizzare centri di raccolta, anche semplificati, in deroga al criterio relativo al bacino minimo di 5.000 abitanti serviti da ciascun centro, consentendone così la realizzazione nelle vicinanze delle utenze da servire (anziché esclusivamente nei comuni principali o di fondovalle).

Per la riduzione della produzione totale di rifiuti urbani in generale e della produzione di rifiuto indifferenziato in particolare il PRUBAI individua, quale azione di maggior rilievo, l'applicazione della tariffa puntuale alle utenze, in ottemperanza al principio comunitario “chi inquina paga”: la parte “variabile” della tariffa è infatti correlata al quantitativo “misurato” di rifiuti prodotti dalla singola utenza (almeno per il rifiuto indifferenziato); in alcune realtà del Piemonte ancora a TARI presuntiva sono raggiunti ottimi risultati in merito alla riduzione della produzione di RUR con la raccolta domiciliare del rifiuto residuo tramite “sacco prepagato” o “sacco conforme”, ossia un sacco “univoco” con specifica serigrafia, distribuito una volta l'anno in numero predefinito a ciascuna utenza in base alla produzione stimata di RUR: la dotazione minima annua di sacchi – stimata in base all'obiettivo di riduzione da raggiungere - è compresa nel costo della TARI e l'utenza è incentivata a ridurre la produzione di rifiuti, in particolare di rifiuto indifferenziato, perché esaurita la dotazione minima annua di sacchi deve acquistarne altri pagando un costo aggiuntivo. I risultati raggiunti da entrambi i sistemi sono molto positivi: una raccolta differenziata superiore al 79% ed una significativa riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato residuale in genere inferiore a 95 kg pro capite.

Considerati gli obiettivi posti dal PRUBAI ed i risultati finora conseguiti, la Regione Piemonte intende proseguire, per le annualità 2024-2025, nel sostegno finanziario ai territori che intendono riorganizzare i servizi di raccolta rifiuti con modalità domiciliare, ai territori già serviti da raccolta domiciliare e che prioritariamente intendono applicare sistemi di tariffazione puntuale e, in seconda

battuta, ai territori che intendono attivare sistemi di raccolta domiciliare del rifiuto residuo con modalità tipo “sacco prepagato” o “sacco conforme”.

A. Soggetti titolati alla presentazione delle istanze

Possono beneficiare del finanziamento e sono titolati alla presentazione delle istanze di contributo i Consorzi di area vasta (CAV) di cui all'art 9 della L.r. n. 1/2018.

Per l'attuazione degli interventi, comprese le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, i Consorzi di area vasta possono avvalersi del gestore del servizio di raccolta in qualità di soggetto attuatore. E' esclusa la possibilità di avvalersi del Comune/dei Comuni interessati dagli interventi.

B. Interventi ammissibili a finanziamento, priorità ed esclusioni

1) Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti relativi alle seguenti azioni:

- a) Miglioramento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani nei Comuni montani. Sono finanziabili progetti che comprendano almeno uno dei seguenti interventi, in ordine di priorità:
 - I. potenziamento dei servizi di raccolta rifiuti, da svolgere con modalità domiciliare anche tramite contenitori ad accesso controllato almeno per il rifiuto urbano indifferenziato e per il rifiuto organico;
 - II. gestione in loco del rifiuto organico (autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio di prossimità), anche in sostituzione del servizio di raccolta del rifiuto organico;
 - III. realizzazione o ampliamento di centri di raccolta anche semplificati, a servizio di un bacino sovracomunale con popolazione anche inferiore a 5.000 abitanti.
- b) Riorganizzazione dei servizi di raccolta finalizzati al passaggio da raccolta stradale a raccolta domiciliare internalizzata almeno per i rifiuti indifferenziati residuali, la frazione organica ed i rifiuti di carta e cartone, secondo il modello organizzativo definito dal capitolo 6.3 tabella 6.3.4 e seguenti del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- c) Interventi per la riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato in comuni già serviti da raccolta domiciliare. Sono finanziabili progetti che comprendono uno dei seguenti interventi, in ordine di priorità:
 - I. Misurazione puntuale almeno del quantitativo di rifiuto indifferenziato residuo per l'applicazione della tariffa puntuale, secondo i criteri approvati dal d.m. Ambiente 20 aprile 2017 e da successive disposizioni regionali;
 - II. Raccolta del rifiuto indifferenziato tramite “sacco conforme” o “sacco prepagato”, ossia un apposito sacco fornito dal servizio di raccolta alle utenze servite in numero/volume tale da garantire un fabbisogno annuale di conferimento del rifiuto indifferenziato non superiore agli obiettivi fissati dal Consorzio e comunque non superiore a 126 kg/ab; il sacco distribuito deve consentire l'identificazione dell'utenza.

Le proposte progettuali relative all'azione di cui al punto B.1 lett. a) devono consentire al territorio interessato di raggiungere – ad un anno dalla conclusione - una produzione di rifiuto indifferenziato residuo (RUR) ed una raccolta differenziata (RD) migliorativa rispetto agli obiettivi attribuiti agli stessi comuni dal CAV nei propri documenti di

programmazione (dal 1/01/2026 ciascun CAV deve conseguire un obiettivo di produzione RUR < 126 kg/ab e RD > 70%):

le proposte progettuali relative alle azioni di cui al punto B. 1 lett. b) e c) devono consentire ai territori interessati di raggiungere – ad un anno dalla conclusione - una produzione di RUR ed una % RD migliorativa rispetto agli obiettivi stabiliti dal Titolo I del PRUBAI (RUR < 126 kg/ab, RD > 70%).

- 2) sono finanziabili sia nuovi progetti sia progetti già in corso di realizzazione limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione sul BUR del bando;
- 3) è escluso il finanziamento di:
 - a) progetti che prevedano il solo mantenimento di servizi già in essere (ad esempio interventi di sostituzione cassonetti o automezzi, ecc) ovvero interventi di manutenzione ordinaria dei centri di raccolta nonché interventi non funzionali al miglioramento della gestione dei rifiuti anche se obbligatori ai sensi di vigenti normative di settore (ad esempio spese per rimozione di manufatti e/o coperture contenenti amianto presso i centri di raccolta, sostituzione di automezzi diesel con automezzi a minore impatto emissivo, ecc); è escluso il finanziamento di progetti di sola comunicazione (non complementari a progetti in corso di modifica ai servizi di raccolta o di applicazione della tariffa puntuale);
 - b) interventi da attuare nei territori compresi nei progetti beneficiari di contributo nell'ambito del Programma di finanziamento quadriennale 2017-2020 avviato con D.G.R. n. 85-5516 del 03/08/2017 e smi e nell'ambito della Misura 50 del Piano Riparti Piemonte approvato con D.G.R. n. 15-2105 del 16/10/2020 - limitatamente alla stessa tipologia di azione;
 - c) limitatamente all'azione di cui al punto B.1 a) è escluso il finanziamento di progetti relativi a comuni non classificati montani ai sensi della D.C.R. n. 826-6658 del 12/05/1988;
 - d) limitatamente all'azione di cui al punto B.1 b) è escluso il finanziamento di:
 - I. progetti che coinvolgono meno di 15.000 abitanti residenti;
 - II. progetti che non riguardino anche le utenze non domestiche;
 - III. progetti che prevedano esclusivamente la raccolta domiciliare esternalizzata, anche se effettuata tramite contenitori ad accesso controllato e riservato alle utenze da servire;
 - e) limitatamente all'azione di cui al punto B.1 c) è escluso il finanziamento di:
 - I. progetti che coinvolgono meno di 15.000 abitanti residenti;
 - II. progetti che non riguardino anche le utenze non domestiche;
- 4) il finanziamento regionale non è cumulabile con altri contributi pubblici o privati relativi alle stesse voci di spesa; è richiesto il cofinanziamento da parte del beneficiario e/o del soggetto attuatore;
- 5) il termine ultimo è il 31/12/2025, salvo diversi provvedimenti della Giunta Regionale; i termini di conclusione degli interventi e di rendicontazione della spesa sostenuta saranno definiti nel bando di finanziamento.

C. Dotazione finanziaria e criteri di utilizzo delle risorse regionali

- 1) Al finanziamento delle azioni del precedente punto B.1) è destinata la somma complessiva di Euro 3.453.000,00 per il biennio 2024-2025 così ripartita:
 - 40% all' Azione B.1 a) (fino ad un massimo di Euro 1.381.200,00)

- 30% all' Azione B.1 b) (fino ad un massimo di Euro 1.035.900,00)
- 30% all' Azione B.1 c) (fino ad un massimo di Euro 1.035.900,00)

La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili sul bilancio regionale;

- 2) il contributo regionale, concesso nella forma di contributo a fondo perduto, dovrà essere di importo non superiore al 70% della spesa ammissibile; inoltre, per ogni singolo progetto, l'entità del contributo regionale non dovrà superare i seguenti importi:
 - a) un ammontare complessivo non superiore a 700.000,00 euro per progetti relativi all'azione B.1 a);
 - b) non superiore a 40,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 800.000,00 euro per progetti relativi all'azione B.1 b);
 - c) non superiore a 12,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 500.000,00 euro per progetti relativi all'azione B.1 c I);
 - d) non superiore a 5,00 euro/abitante e con un ammontare complessivo non superiore a 200.000,00 euro per progetti relativi all'azione B.1 lett. c II);
 - e) ciascun Consorzio di area vasta non potrà ricevere un contributo superiore a 800.000,00 euro;

- 3) il contributo dovrà essere concesso, sulla base delle risorse impegnate a copertura del sostegno regionale dalla competente Direzione e fino a concorrenza della somma assegnata a ciascuna azione, ai soggetti proponenti i progetti ammissibili sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo D).

Eventuali risorse eccedenti relative alle azioni di cui ai punti B.1 b) e c) saranno destinate, con provvedimento dirigenziale, ad implementare le risorse destinate all'azione B.1 a);

eventuali risorse eccedenti relative all'azione di cui al punto B.1 a) saranno destinate, con provvedimento dirigenziale, ad implementare le risorse destinate prioritariamente all'azione B.1 b) e, in seconda priorità, all'azione B.1 c);

- 4) sono ammissibili a finanziamento spese di investimento per la fornitura di beni, la realizzazione di opere, spese per servizi professionali e per attività di concertazione ed informazione dei cittadini, delle utenze non domestiche e degli stakeholder del territorio oggetto di intervento.
 - a) Le spese per l'acquisto di automezzi allestiti per la raccolta dei rifiuti sono ammissibili a finanziamento:
 - per l'intero importo, qualora si tratti dell'acquisto di automezzi elettrici e ibridi (solo se full hybrid o plug-in hybrid), nonché di automezzi con alimentazione a benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel benzina e metano o gpl;
 - nel limite massimo del 50% della spesa qualora si tratti dell'acquisto di automezzi con alimentazione diesel (compresi automezzi ibridi elettrici) a servizio di comuni compresi nella ripartizione "pianura" (IT0119) e "collina" (IT0120) ai fini della qualità dell'aria, a condizione che si tratti di automezzi omologati secondo lo standard Euro 6 e dotati di catalizzatori o trappole idonei per l'abbattimento degli NO_x ; il limite massimo della spesa ammissibile è elevato all'intero importo per automezzi diesel Euro 6 a servizio di comuni compresi nella ripartizione "montagna" (IT021) ai fini della qualità dell'aria;
 - non è ammissibile a finanziamento la spesa per l'acquisto di automezzi diesel a servizio di comuni compresi nella zona "Agglomerato urbano" (IT0118) ai fini della qualità dell'aria.

- b) le spese per opere relative a centri di raccolta rifiuti sono ammissibili a finanziamento solo in caso di proprietà pubblica del centro di raccolta (proprietà del Consorzio ovvero di uno o più comuni in comproprietà);
- c) sono altresì ammissibili a finanziamento spese di gestione, con un limite massimo del 10% delle spese di investimento, purché strettamente pertinenti e necessarie all'attuazione del progetto (es. costi del personale, materiali di consumo, spese di stampa dei materiali di comunicazione).

D. Modalità di utilizzo delle risorse regionali

L'attuazione è demandata alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio che, nella definizione del bando per la presentazione delle istanze, nella valutazione delle proposte pervenute, nell'individuazione dei progetti beneficiari di contributo opererà nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti oltre che delle seguenti ulteriori indicazioni:

- 1) quale procedura valutativa delle istanze si individua il "procedimento a sportello" di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 123/1998 e s.m.i.;
- 2) ciascun Consorzio di area vasta potrà beneficiare di contributo regionale per un massimo di 2 istanze di finanziamento, non relative alla stessa azione tra quelle individuate al punto B.1 e per un importo complessivo di contributo non superiore a 800.000,00 Euro;
- 3) le istanze di finanziamento saranno sottoposte, in ordine cronologico di arrivo, a verifica di ammissibilità formale e sostanziale e ad una valutazione di merito della proposta progettuale da parte di apposita Commissione istituita dal Responsabile del procedimento.
 - a) L'ammissibilità formale e sostanziale terrà conto di:
 - I. trasmissione dell'istanza entro i termini che saranno definiti dal bando;
 - II. possesso dei requisiti soggettivi del proponente;
 - III. completezza della documentazione allegata all'istanza;
 - IV. rispetto dei requisiti specifici previsti per le singole azioni come definiti al punto B. 1) e nel bando;
 - b) Le istanze con esito favorevole per la fase precedente saranno soggette alla valutazione di merito che terrà conto della qualità della proposta progettuale, della rispondenza della proposta progettuale alle indicazioni del bando e della programmazione regionale in materia di rifiuti, delle priorità di finanziamento definite dalla presente deliberazione, della rappresentatività e rilevanza del territorio interessato dal progetto (in termini di comuni coinvolti e abitanti residenti serviti). I criteri di valutazione, definiti nel bando di finanziamento, dovranno tenere in considerazione anche i seguenti ulteriori elementi:
 - I. nell'ambito dell'azione di cui al punto B.1 a) ottengono un punteggio maggiore progetti che riguardano – per almeno il 50% del territorio coinvolto - comuni montani caratterizzati da forte dispersione abitativa (comuni con densità abitativa < 26 ab/kmq (dato ISTAT 2021)) o con elevati flussi turistici (comuni con densità abitativa > 26 ab/kmq e produzione pro capite RUR uguale o superiore a 991 kg) (dati Osservatorio regionale rifiuti, anno 2022));
 - II. nell'ambito dell'azione di cui al punto B.1 c I) ottengono un punteggio maggiore progetti relativi a comuni che ancora non applicano la tariffa puntuale e che prevedono, oltre alla misurazione del rifiuto indifferenziato, anche la misurazione

almeno del rifiuto organico e l'applicazione alle utenze di una tariffa che, nella parte variabile, tenga in considerazione tutte le frazioni misurate; ottengono un punteggio minore progetti relativi a comuni che già applicano la tariffa puntuale e che prevedono l'estensione della misurazione ad altre tipologie di rifiuto oltre che all'indifferenziato e azioni di formazione, informazione e comunicazione complementari a progetti in corso di misurazione almeno del rifiuto indifferenziato per l'applicazione della tariffa puntuale;

- III. nell'ambito delle azioni di cui al punto B.1 b) ottengono un punteggio minore progetti che prevedono un incremento dei servizi in territori in cui sono già in essere servizi di raccolta domiciliare (es. estensione della raccolta domiciliare internalizzata ad altre frazioni di rifiuto o ad un maggior numero di utenze, azioni di formazione, informazione e comunicazione complementari a progetti in corso di realizzazione per la riorganizzazione del servizio di raccolta);
- IV. non saranno ammissibili a finanziamento le proposte progettuali che al termine della valutazione di merito avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore alla soglia minima definita nel bando;

c) l'istruttoria delle domande sarà effettuata per tutto il periodo indicato dalla finestra temporale di apertura del bando, anche qualora il numero delle domande ammesse superasse la dotazione del bando. In tal caso verrà compilata una graduatoria delle istanze ammissibili basata sul criterio cronologico di presentazione dell'istanza allo sportello;

- 4) l'approvazione delle istanze ammissibili a finanziamento e delle relative graduatorie, di quelle non ammissibili, la concessione e la revoca del contributo è disposta con provvedimento dirigenziale; responsabile del procedimento è la Dirigente pro tempore del Settore A1603B Servizi ambientali;

le proposte progettuali ammissibili a finanziamento verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna delle azioni di cui al punto B.1), in ordine cronologico di ricezione della domanda;

le istanze non ammissibili, opportunamente riformulate, potranno essere ripresentate nel periodo di apertura dello sportello;

- 5) l'erogazione del contributo regionale sarà effettuata tramite liquidazione di un primo acconto, fino al 49% dell'importo della quota regionale, contestualmente all'adozione del provvedimento dirigenziale di approvazione del progetto e di assegnazione del finanziamento; un successivo acconto, sino all'80% dell'importo della quota regionale, sarà liquidato a seguito della presentazione di una relazione attestante l'avanzamento della realizzazione degli interventi per una spesa sostenuta pari almeno al 50% della spesa ammissibile, corredata dall'elenco delle fatture e delle date di pagamento (bonifico o mandato di pagamento quietanzati); il saldo del contributo regionale sarà erogato ad avvenuta realizzazione degli interventi attestata con provvedimento amministrativo del soggetto beneficiario, corredata dall'approvazione del quadro economico finale di spesa, dalla rendicontazione puntuale della spesa a consuntivo e, ove previsto, dal certificato di regolare esecuzione;
- 6) a garanzia del mantenimento degli impegni assunti dal soggetto beneficiario, è prevista la revoca totale del contributo in caso di inadempienza non dovuta a cause di forza maggiore, con restituzione delle risorse regionali già trasferite; è prevista la revoca parziale del contributo in caso di mancata conclusione dell'intervento entro il termine che sarà definito

nel bando, con riconoscimento della quota del contributo spettante per quanto comunque realizzato, nell'importo massimo del 70% delle spese sostenute entro tale termine;

- 7) i beneficiari del finanziamento assumono nei confronti della Regione Piemonte, a partire dalla data di concessione del contributo, l'obbligo di mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso di mezzi ed attrezzature per almeno 5 anni e obbligo di mantenimento della proprietà pubblica dei centri di raccolta e della loro funzionalità per almeno 10 anni;
- 8) la documentazione amministrativa e contabile deve essere conservata agli atti dal soggetto beneficiario e resa disponibile, su richiesta dei competenti uffici regionali, per le verifiche che si rendessero necessarie, anche successivamente all'erogazione del saldo del contributo e per una durata almeno pari ai termini di cui al precedente punto 7;
- 9) il soggetto beneficiario deve dare evidenza che i progetti sono realizzati con il sostegno finanziario della Regione Piemonte.